

n. 3125/2015 r.g.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**  
**Sezione Prima Civile**

composta da:

dott. Guido Santoro	Presidente
dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere rel.
dott. Federico Bressan	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da

**Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a.** con sede in Padova, c.f. 02089931204, in persona del procuratore speciale dott. Marco Minuto, difesa dall'avv. Gianni Solinas, domiciliata in Mestre - Venezia presso lo studio del difensore

(appellante)

nei confronti di





della CTU del 24 settembre 2019 a firma della dott.ssa Strazzer), oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo, confermando la statuizione in punto spese legali non oggetto di impugnazione da parte della banca.

In ogni caso:

Condannare la appellante al pagamento integrale delle spese di lite, diritti ed onorari del presente procedimento, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte e d'ufficio, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali 15% e gli oneri fiscali da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza n. 2468, pronunciata dal Tribunale di Treviso l'11 novembre 2015 (depositata il 12 novembre 2015), con cui la banca era condannata a pagare a [REDACTED] la somma di Euro 93.154,21, oltre interessi al saggio legale dal 23 marzo 2011 al saldo.

La società aveva intrattenuto con la Cassa di Risparmio un conto corrente, acceso il 27 agosto 1984 ed estinto il 4 luglio 2006, e domandava la condanna della banca alla restituzione di addebiti per Euro 248.186,27, conseguenti all'applicazione d'interessi anatocistici ed ultralegali, nonché di commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica del conto.

Il Tribunale di Treviso, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, riteneva, in base alle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, che la banca avesse: - capitalizzato gli interessi passivi senza alcun accordo di reciprocità; - applicato, dal 1984 al 1996, c.m.s. ed interessi ultralegali non pattuiti per iscritto; - addebitato, per l'intera durata del rapporto, spese di chiusura trimestrali non concordate.

Si duole della decisione Cassa di Risparmio del Veneto, per i seguenti motivi: 1) la mancanza di estratti conto non aveva consentito una



ricostruzione analitica del rapporto e lo stesso c.t.u. aveva riconosciuto che per il periodo compero tra il 1984 ed il 1° trimestre 1990 il conteggio era avvenuto con metodo c.d. sintetico “che presenta delle criticità che lo rendono meno attendibile rispetto al metodo analitico”, poiché “il metodo basato sui conti scalari... consente di ottenere soltanto dei ‘movimenti aggregati’ che rendono impossibile verificare le singole operazioni effettuate, la loro imputazione e la loro tipologia”: conseguentemente la domanda restitutoria della società doveva essere rigettata per difetto di prova; 2) il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la richiesta di supplemento di c.t.u. “per valutare l’impatto della prescrizione”, operando, come suggerito dal c.t.p. della banca, “una ricostruzione alternativa del rapporto sulla base dei riassunti scalari in atti, utilizzando quindi il criterio delle valute, considerando quali pagamenti le riduzioni del saldo negativo evidenziate negli scalari stessi”; 3) erroneamente il giudice aveva escluso l’applicazione dell’art. 2034 c.c., poiché i pagamenti degli interessi, c.m.s. e spese potevano ritenersi adempimento di un’obbligazione naturale, tanto più che controparte aveva contestato l’applicazione dell’art. 2034 c.c. “solo in relazione agli interessi anatocistici e non in relazione agli interessi ultralegali, con ogni conseguenza anche sotto il profilo dell’art. 115 c.p.c., potendosi considerare una circostanza di fatto la spontaneità del versamento”; 4) la sentenza era errata “nella parte in cui esclude quantomeno la capitalizzazione annuale” degli interessi.

Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. chiede che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda della società sia interamente respinta; in via subordinata, chiede che, rinnovata la consulenza tecnica d’ufficio, siano accolti i motivi di appello n. 2, 3 e 4, “limitando



l'accoglimento delle domande di [REDACTED].. a quanto risulterà dall'espletata rinnovazione della ctu".

Si è costituita in giudizio [REDACTED] domandando che l'appello sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

Sostiene l'appellata: 1) che la documentazione contabile prodotta in giudizio era idonea a consentire al c.t.u. di rispondere ai quesiti ed in particolare a calcolare gli importi addebitati nel corso degli anni per interessi, commissioni e spese (il c.t.u. aveva precisato che il metodo impiegato per supplire alla mancanza di estratti conto aveva portato "ad una valida ricostruzione dei rapporti di c/c, con un'approssimazione semmai per difetto", e dunque più favorevole alla banca); 2) che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la prescrizione iniziava a decorrere dalla data di chiusura del conto, non essendo intervenuto alcun pagamento di natura solutoria; 3) che non era applicabile l'art. 2034 c.c., come la difesa della società aveva sostenuto già nella prima memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c.; 4) che la violazione del divieto di interessi anatocistici comportava, come affermato da Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418, che gli interessi a debito della correntista fossero calcolati senza alcuna capitalizzazione.

La Corte, con ordinanza 10-11 marzo 2016, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.

Le parti hanno precisato una prima volta le conclusioni all'udienza del 31 gennaio 2019.

Con ordinanza 26 marzo 2019, la Corte ha rimesso la causa in trattazione, disponendo c.t.u. affinché il consulente accertasse se fosse possibile, sulla base della documentazione prodotta in causa, pervenire



all'esatta quantificazione degli indebiti oggetto della domanda di restituzione.

Il c.t.u., dott.ssa Paola Strazzer, ha depositato la relazione peritale in data 24 settembre 2019.

Le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni, come sopra riportate, all'udienza del 14 novembre 2019.

La Corte ha trattenuto la causa in decisione allo scadere dei termini concessi per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

L'appello è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti di seguito indicati.

1. Deve innanzitutto giudicarsi prescritto ogni credito restitutorio per addebiti compiuti dalla banca in epoca antecedente il 24 settembre 1996.

Il conto corrente è stato chiuso il 4 luglio 2006.

Il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla notifica dell'atto di citazione, perfezionatasi il 23 marzo 2011 (l'attrice non ha dedotto l'esistenza di precedenti atti interruttivi della prescrizione: v. prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., depositata il 14 febbraio 2012).

Secondo la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, eccepita la prescrizione del diritto alla ripetizione per decorso del termine decennale del pagamento, "è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristinatorio della disponibilità accordata" (Cass. civ. 30 gennaio 2019, n. 2660). Quindi, "non è necessario che la banca indichi specificatamente le rimesse prescritte, né il relativo *dies a quo*, emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti



dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione" (Cass. civ. 10 luglio 2018, n. 18144).

Nella specie, l'attrice ha omesso di produrre in causa gli estratti conto, sì che il c.t.u., dott.ssa Paola Strazzer, ha evidenziato l'impossibilità di indagare la natura delle rimesse (v. pag. 30 della relazione peritale depositata il 24 settembre 2019, ove si legge che è "preclusa, in assenza degli estratti conto completi, la ricostruzione dei movimenti del conto per 'saldo disponibile', dove si assumono o la data valuta o la data contabile, a seconda dell'operazione, non potendo quindi coincidere tale saldo né con il saldo contabile dell'estratto conto, né con il saldo per valuta risultante dagli scalari. Sebbene nel caso di specie, sembra che dagli scalari agli atti vi siano elementi tali da far ragionevolmente ritenere che, anche riordinando il conto per saldo disponibile anziché per valuta, possano emergere i presupposti della intervenuta prescrizione, perlomeno fino alla data del primo affidamento concesso del 24.9.1996").

Il primo contratto di apertura di credito fu concluso dalle parti il 24 settembre 1996. Solo da questa data le rimesse possono considerarsi ripristinatorie.

Si può quindi concludere che il credito restitutorio è prescritto per il periodo anteriore al 24 settembre 1996. Da allora fino alla chiusura del rapporto bancario, avvenuta dieci anni dopo, la natura ripristinatoria delle rimesse in conto esclude il decorso del termine prescrizione, che è iniziato a decorrere solo il 4 luglio 2006 (data di chiusura del conto) ed è stato tempestivamente interrotto dalla notifica dell'atto di citazione.



2. L'appellante ha censurato il metodo utilizzato dal primo c.t.u., dott. Massimo Roma, per rispondere ai quesiti posti dal giudice. In particolare, ha affermato che la mancanza di estratti conto, non consentendo una ricostruzione analitica del rapporto, avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda.

Sul punto si osserva che gli estratti scalari hanno comunque consentito al c.t.u. di quantificare, per difetto (e dunque a favore della banca), interessi, spese e commissioni applicate dalla banca, in quanto non pattuiti per iscritto.

La Corte ha comunque disposto, come richiesto dall'appellante, ulteriore c.t.u. ed anche il nuovo perito ha confermato che la documentazione prodotta in causa (gli scalari unitamente ai fogli con gli elementi per i conteggi delle competenze) consente di quantificare l'ammontare degli addebiti per spese, commissioni ed interessi ultralegali ed anatocistici, non pattuiti per iscritto (v. pag. 38 della relazione: "si sono esposti i motivi in base ai quali gli scalari, unitamente ai fogli con gli elementi per i conteggi delle competenze, siano da ritenersi documenti sufficienti dal punto di vista tecnico contabile per pervenire alla esatta determinazione di tutti gli indebiti conteggiati dalla banca").

Circa il rilievo dell'appellante secondo cui gli scalari non darebbero certezza dell'addebito delle competenze trimestrali, si osserva che i documenti in questione, sebbene prodotti in giudizio dall'appellato, sono stati formati dalla banca, la quale non spiega i motivi per cui non vi dovrebbe essere corrispondenza tra il contenuto di essi e quanto addebitato in conto.

Pertanto, l'asserzione della possibile non corrispondenza contabile, formulata dall'appellante in termini meramente ipotetici, è connotata





da estrema genericità e non può essere presa in considerazione dalla Corte.

Deve perciò concludersi che la quantificazione compiuta dal c.t.u., Paola Strazzer, la quale operando autonomamente è giunta ad un risultato del tutto analogo a quello cui era già pervenuto il primo c.t.u., dott. Massimo Roma, sia attendibile.

3. L'invocata applicazione dell'art. 2034 c.c. ai pagamenti compiuti dal correntista non ha fondamento. Come ha già osservato il Tribunale di Treviso, la società non subiva spontaneamente gli addebiti in conto, ma pagava in quanto convinta che interessi, spese e commissioni fossero dovuti alla banca.

Inoltre, non è individuabile alcun dovere morale o sociale di corrispondere alla banca somme di denaro che non aveva ragione di richiedere.

La questione è già stata affrontata, in modo chiaro e conclusivo, dalla Suprema Corte, la quale ha convincentemente sostenuto che il pagamento spontaneo d'interessi in misura ultralegale può costituire adempimento di un'obbligazione naturale, determinando l'irripetibilità ex art. 2034 c.c. delle somme pagate a tale titolo, solo a condizione che avvenga in base ad una pattuizione che determini anche la misura degli stessi, *“dovendosi altrimenti escludere che possa configurarsi un dovere morale e sociale che ne giustifichi l'adempimento: devono, di conseguenza, essere ritenuti ripetibili gli interessi ultralegali addebitati da una banca sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza alcuna autorizzazione da parte del cliente medesimo”* (Cass. civ. 14 dicembre 2017, n. 30114).

Del resto, la natura delle parti (società che esercitano imprese commerciali) e dei rapporti tra le stesse esistenti (per l'appunto,



rapporti esclusivamente commerciali) rende inimmaginabile che le rimesse che coprivano gli addebiti di conto avvenissero per ragioni morali e si accompagnassero alla consapevolezza di adempiere ad un dovere non giuridico.

Sostiene poi l'appellante che l'attrice non aveva specificatamente contestato che gli interessi ultralegali erano stati pagati in adempimento di un dovere morale, limitando la contestazione ai soli interessi anatocistici.

Sul punto si ritiene che non possa trovare applicazione l'art. 115, 1° co., c.p.c., poiché – diversamente da quanto sostenuto dall'appellante – non si rinviene un difetto di contestazione: l'inapplicabilità dell'art. 2034 c.c. è stata asserita da F.lli Bonaldo s.a.s. con riferimento a tutti gli indebiti compiuti dalla banca e non solo agli interessi anatocistici.

Soprattutto, occorre evidenziare che la natura giuridica o morale dell'obbligazione non è questione di fatto, bensì di diritto, la quale non soggiace all'onere della tempestiva contestazione ed il giudice può esaminarla anche d'ufficio.

4. Contraria alla consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità è inoltre l'affermazione dell'appellante secondo cui la violazione del divieto d'interessi anatocistici, per non essere stata pattuita la condizione di reciprocità, non escludeva comunque una capitalizzazione annuale (v. Cass. civ. 17 agosto 2016, n. 17150: *“in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per*



*contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione").*

5. Si rileva, infine, che l'appellata, con le ultime conclusioni precisate il 14 novembre 2019, ha chiesto che *"in parziale riforma della impugnata sentenza n. 2468/2015 [...] dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi, con esclusione di qualsiasi periodicità di addebito, nonché della applicazione di interessi a saggio ultralegale oltre che l'applicazione di spese fisse di chiusura periodica del conto corrente e commissioni di massimo scoperto, condannare la appellante a pagare in favore della odierna appellata la somma di € 92.027, 21, come da esperita istruttoria"*. Tale richiesta deve intendersi come mera riproposizione delle proprie difese (giacché un appello incidentale non è stato tempestivamente proposto) e limitazione del credito all'importo suddetto (avendo il primo giudice invece quantificato il credito restitutorio nell'importo, leggermente superiore, di Euro 93.154,21).

6. In definitiva, dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione, il credito restitutorio ammonta ad Euro 15.058,69 (v. pagg. 40-41 della relazione del c.t.u.), cui si aggiungono gli interessi al saggio legale dal 23 marzo 2011 (data di costituzione in mora, avvenuta con la notifica dell'atto di citazione) alla data dell'effettivo pagamento.

Nei termini suddetti dev'essere riformata la sentenza n. 2468, pronunciata dal Tribunale di Treviso l'11 novembre 2015 e depositata il 12 novembre 2015.

Atteso il parziale accoglimento dell'appello ed il sensibile ridimensionamento del credito restitutorio vantato da F.lli Ronaldo di Bonaldo Walter & C. s.a.s., le spese processuali di entrambi i gradi di





spese generali, IVA e Cpa nella misura di legge, compensando le spese per i rimanenti tre quarti;

- 3) pone il compenso dei c.t.u., come liquidato con separati provvedimenti dal Tribunale e dalla Corte di Appello, per tre quarti a carico dell'appellante e per un quarto a carico dell'appellata.

Venezia, 28 gennaio 2020.

Il Presidente  
(dott. Guido Santoro)

Il consigliere estensore  
(dott. Alessandro Rizzieri)

